



CERTIFICATO N. 50 100 14484

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE “Giovanni XXIII”

TRASPORTI E LOGISTICA – SATH00601E Conduzione del mezzo navale - Già Istituto Tecnico Nautico -
SERVIZI COMMERCIALI – SARC00601D IeFP Operatore amministrativo segretariale
CORSO SERALE - SATH00650V Conduzione del mezzo navale

Via Moscati, 4 84134 SALERNO Centralino Tel. 089.753591 fax. 089 6306672 – 089 752655

Cod. SAIS00600E - Cod. Fiscale 80025180656

Sito web: www.iisgiovanni23.edu.it - email: sais00600e@istruzione.it

IL TUO FUTURO... IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ

codice ufficio UFK0IH

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE
SUPERIORE "GIOVANNI XXIII"
SALERNO

Prot. 0000093 del 09/01/2022

(Uscita)

Ai genitori

Agli alunni

Alle bacheche di
classe

Al personale
scolastico

Al sito web

CIRCOLARE N.3

Oggetto: chiarimenti in merito alle nuove misure anti Covid (G.U. 07/01/2022)

VISTE le nuove misure anti Covid previste dal consiglio dei ministri del 05/01/2022 e pubblicate sulla G.U. del 07.01.2022;

VISTA la circolare del ministero dell'istruzione e della salute (prot.11 dell'08.01.2022 sulle note operative relative alla irrogazione delle misure stesse;

VISTA la nota della presidenza del consiglio dei ministri dell'08.01.2022, a firma del commissario straordinario Figliuolo sulla effettuazione gratuita di test antigenici rapidi a favore degli studenti del ciclo primario e secondario;

si precisa quanto segue:

ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO

1) Cosa si intende per **Auto sorveglianza**?

Coloro che sono posti in **auto sorveglianza** devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso positivo. L'auto sorveglianza termina al 5° giorno. È prevista, comunque, l'effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare nel caso in cui insorgano sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi al COVID-19. Vengono potenziate le attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell'ambito degli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, soggette all'auto sorveglianza, mediante **somministrazione gratuita di test antigenici rapidi sulla base di idonea prescrizione** rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Tali test sono effettuati presso le farmacie o le strutture sanitarie.

2) **Classe con due casi di positività**

La circolare 11 del Ministero Istruzione e della Salute precisa che alla luce della normativa, per poter frequentare in presenza, i requisiti vaccinali richiesti devono essere dimostrati dall'alunno. In questo senso, il Ministero ritiene che, in base al contenuto del D.L.1/2022, la scuola sia autorizzata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti nello specifico caso.

PERSONALE SCOLASTICO

1) Con un caso di positività

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto in presenza la propria attività nella classe dello studente positivo per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.

2) Con due e/o tre casi di positività

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto in presenza la propria attività nella classe dello studente positivo per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica quanto previsto dalla Circolare Ministro Salute 60136 del 30 dicembre 2021 per i contatti ad alto rischio (*CONTATTI AD ALTO RISCHIO.....2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.)*



Il Dirigente Scolastico

Daniela Novi

D Novi